



## PROVINCIA DI SONDRIO

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**N. 12**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA A.E.M. S.P.A. (OGGI A2A S.P.A.), LA PROVINCIA DI SONDRIO ED I COMUNI DI BORMIO, GROSIO, GROSOTTO, LOVERO, MAZZO DI VALTELLINA, SERNIO, SONDALO, TIRANO, TOVO DI SANT'AGATA, VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VERVIO E VILLA DI TIRANO - APPROVAZIONE ADDENDUM I -**

L'anno 2013 (DUEMILATREDICI), addì 28 (VENTOTTO) del mese di GENNAIO, alle ore 17:00 con continuazione, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, con avviso della presidenza, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta Provinciale.

All'appello risultano:

SERTORI MASSIMO	Presidente della Provincia	Presente
DE STEFANI SEVERINO	Vice Presidente	Presente
COMPAGNONI FILIPPO	Assessore	Presente
IMPERIAL FRANCO	Assessore	Presente
PRADELLA GIULIANO	Assessore	Assente
SNIDER SILVANA	Assessore	Presente
TORNADU' COSTANTINO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE MORRONE, il quale sovrintende alla redazione della presente Deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig MASSIMO SERTORI – Presidente della Provincia – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**PREVIA** relazione del Presidente Massimo Sertori;

**PREMESSO** che:

- con atto notarile, registrato al repertorio n. 64.512, raccolta n. 20.820, del 9 aprile 1999, è stata stipulata tra A.E.M. S.p.A. (oggi A2A S.p.A.), la Provincia di Sondrio ed i Comuni di Bormio, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio e Villa di Tirano, apposita convenzione volta a disciplinare *“una gestione ambientalmente compatibile del proprio complesso produttivo e del proprio piano di investimenti, e sul riconoscimento del principio che gli Enti Locali abbiano a partecipare imprenditorialmente alla valorizzazione delle risorse idroelettriche del loro territorio. .... sostituendo i rapporti convenzionali sopracitati e chiudendo la procedura arbitrale in corso”*;
- lo schema della suddetta convenzione è stato approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 31 del 29 giugno 1998;

**PRESO ATTO:**

- dei mutamenti intervenuti sia nel quadro normativo e regolatorio, sia negli assetti del sistema elettrico nazionale, sia negli assetti societari delle imprese coinvolte in passato nell'attuazione della convenzione;
- che nel febbraio 2012 è diventata operativa la società AEVV S.p.A., costituita per scissione parziale non proporzionale di A.S.M. Sondrio S.p.A. a favore della beneficiaria A.E.M. Tirano S.p.A. e di fusione per incorporazione di Valdisotto Servizi S.p.A. in A.E.M. Tirano S.p.A.;
- gli Enti Locali sottoscrittori della convenzione hanno indicato la società AEVV Energie s.r.l. (società controllata della AEVV S.p.A.) quale veicolo operativo, con decorrenza 2013, al ritiro ed alla commercializzazione dell'energia elettrica ritraibile dalla potenza riservata da A2A S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della convenzione;

**CONSIDERATO** che:

- i mutamenti intervenuti hanno reso ineludibile un aggiornamento ed adeguamento delle previsioni originarie della convenzione;
- i sottoscrittori della convenzione, a seguito di ripetuti incontri tra le parti, hanno ritenuto di predisporre il documento “ADDENDUM I” che si allega in copia;

**ATTESO** che:

- i Comuni di Bormio, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio e Villa di Tirano hanno approvato l'ADDENDUM I alla convenzione del 9 aprile 1999;
- la convenzione attribuisce alla Provincia una funzione di rappresentanza degli interessi degli Enti Locali (art. 11 e art. 14) e che è estranea alle compensazioni economiche;

**RITENUTO** che:

- è opportuno quanto necessario precisare, alla luce dei sopravvenuti mutamenti, la portata dell'art. 3 – Riserva di potenza – della convenzione;
- l'ADDENDUM I precisa le modalità di calcolo del beneficio scaturente dalla convenzione ai sensi dell'art. 3, sia per gli anni 2010,2011 e 2012 che per gli anni a seguire sino alla scadenza (art. 5 dell'ADDENDUM I);
- occorre approvare l'ADDENDUM I di che trattasi anche da parte della Provincia di Sondrio, ancorchè non vi è alcun onere finanziario a carico della Provincia medesima;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, inserito nell'atto;

**CON** voti unanimi resi nei termini e nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare il documento “ADDENDUM I” alla convenzione del 9 aprile 1999, allegato in copia;
2. di dare mandato al Presidente della Provincia per la sottoscrizione del sopra citato ADDENDUM I alla convenzione.

Successivamente,

**CON** voti unanimi resi nei termini e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL Presidente della Provincia  
MASSIMO SERTORI  
F.to digitalmente

IL Segretario Generale  
GIUSEPPE MORRONE  
F.to digitalmente

## ADDENDUM I

alla convenzione del 9 aprile 1999 tra AEM S.p.A. (oggi A2A S.p.A.), la Provincia di Sondrio ed i Comuni di Bormio, Grosio, Lovero, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo S. Agata, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Villa di Tirano (nel seguito, la "**Convenzione**") alla quale hanno successivamente aderito anche i Comuni di Grosotto, Mazzo di Valtellina e Vervio.

A2A S.p.A. (nel seguito, "**A2A**"), in persona del proprio Direttore Generale Area Corporate e Mercato, Dott. Renato Ravanelli, in proprio e per conto, anche ai sensi dell'art. 1381 Cod.Civ., della propria controllata A2A Energia S.p.A. (nel seguito, "**A2A Energia**");

la Provincia di Sondrio (nel seguito, anche la "**Provincia**"), in persona del proprio Presidente, Geom. Massimo Sertori;

Il Comune di Bormio, in persona del Sindaco Dott. Giuseppe Occhi;

Il Comune di Grosio, in persona del Sindaco Dott. Antonio Prunerì;

Il Comune di Lovero, in persona del Sindaco Dott.ssa Annamaria Saligari;

Il Comune di Sernio, in persona del Sindaco Dott. Claudio Contessa;

Il Comune di Sondalo, in persona del Sindaco Dott. Luigi Giuseppe Grassi;

Il Comune di Tirano, in persona del Sindaco Geom. Pietro Del Simone;

Il Comune di Tovo S. Agata, in persona del Sindaco Sig. Gianbattista Prunerì;

Il Comune di Valdidentro, in persona del Sindaco Avv. Ezio Trabucchi;

Il Comune di Valdisotto, in persona del Sindaco Arch. Alessandro Pedrini;

Il Comune di Valfurva, in persona del Sindaco Sig. Angelo Cacciotto;

Il Comune di Villa di Tirano, in persona del Sindaco Dott. Giacomo Tognini;

Il Comune di Grosotto, in persona del Sindaco Geom. Guido Patelli;

Il Comune di Mazzo di Valtellina, in persona del Sindaco Ing. Clotildo Parigi;

Il Comune di Vervio, in persona del Sindaco Sig. Giuseppe Saligari;

(i predetti Comuni tutti, indicati nel seguito anche come i "**Comuni sottoscrittori**") ;

Azienda Energetica di Valtellina e ValChiavenna S.p.A. (nel seguito, "**AEVV**"), in persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Nicola Giugni, in proprio e per conto, anche ai sensi dell'art. 1381 Cod.Civ., della propria controllata AEVV Energie S.r.l. (nel seguito, anche "**AEVV Energie**");

nel seguito congiuntamente designate anche come le "Parti",

PREMESSO CHE:

- a) le Parti condividono e confermano le finalità della Convenzione, consistenti nel perseguimento di una gestione degli impianti idroelettrici di A2A in Alta Valtellina compatibile con l'ambiente ed il territorio, nonché in una compartecipazione degli Enti locali nella valorizzazione delle risorse idroelettriche del territorio medesimo;
- b) le Parti hanno convenuto che i sostanziali mutamenti intervenuti sia nel quadro normativo e regolatorio, sia negli assetti del sistema elettrico nazionale, sia infine negli assetti societari delle imprese coinvolte in passato nell'attuazione della Convenzione, con riferimento a Valdisotto Servizi S.p.A., nonché di altre imprese partecipate dai Comuni sottoscrittori, rendono ineludibile un aggiornamento ed un adeguamento delle previsioni originarie della Convenzione, mediante la stipula del presente Addendum I alla stessa (nel seguito, "**Addendum**"), il quale si pone in parte come novativo ed in parte come sostitutivo della Convenzione stessa, di modo che quest'ultima potrà d'ora in avanti essere suscettibile di interpretazione ed applicazione solo congiuntamente a e sulla base del presente Addendum, le previsioni del quale prevarranno in caso di discordanza sulle originarie previsioni della Convenzione, nonché su quelle delle convenzioni, accordi ed atti applicativi stipulati in esecuzione della Convenzione stessa tra il 1999 ed il 2008;
- c) in data 1 febbraio 2012 è divenuta operativa, in esito ad una serie di operazioni societarie che hanno interessato Asm Sondrio S.p.A., Aem Tirano S.p.A. e Valdisotto servizi S.p.A. e condotto alla costituzione di AEVV, la società AEVV Energie, che è stata indicata dagli Enti locali sottoscrittori della Convenzione e del presente Addendum, avendone i requisiti, quale veicolo operativo destinato, con decorrenza dall'annualità 2013, al ritiro ed alla commercializzazione dell'energia elettrica ritraibile dalla potenza riservata da A2A ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, ed in tal modo a consentire ai Comuni sottoscrittori della Convenzione di percepire il corrispondente beneficio economico;

- d) le Parti concordano circa la necessità di definire consensualmente l'entità del beneficio da accordarsi ai Comuni sottoscrittori in relazione alle annualità 2010, 2011 e 2012;

STIPULANO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse costituiscono presupposto nonché parte integrante ed essenziale del presente Addendum, che le Parti dichiarano di accettare e fare proprie con efficacia vincolante, al pari degli allegati allo stesso.
- 2) Le Parti riconoscono che la Convenzione del 9 aprile 1999 così come novata ed applicata dal presente Addendum, costituisce una misura di compensazione territoriale anche ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 79/1999.
- 3) Le Parti, riconoscendo tutt'ora valido e ribadendo anche per il futuro, per tutta la durata residua della Convenzione così come fissata dall'art. 5 del presente Addendum, il criterio dell'art. 3 della Convenzione stessa secondo il quale la riserva di potenza a beneficio dei Comuni sottoscrittori deve mantenersi proporzionale alla somma delle potenze nominali medie di concessione delle derivazioni idroelettriche A2A in Alta Valtellina, al netto della potenza nominale media di concessione relativa alla derivazione delle acque dello Spoel, nonché della potenza nominale media di concessione degli impianti posti fuori servizio per un periodo di 24 mesi, rispettando la proporzione esistente tra 5 MW e 180,053 MW, danno atto che a seguito dei mutamenti impiantistici e normativo/regolatori intervenuti, con effetto dal 01/01/2010 la potenza nominale media di concessione ammonta a MW 174,099, come dettagliatamente indicato nell'Allegato A al presente Addendum, sicché la potenza riservata è attualmente determinata in MW 4,835.
- 4) Le Parti si danno atto e convengono che il valore totale delle potenze nominali medie di concessione delle derivazioni idroelettriche di A2A in Alta Valtellina è suscettibile di

variazione anche in futuro, e che le relative modificazioni saranno tempestivamente comunicate da parte di A2A alla Provincia, ai Comuni sottoscrittori della Convenzione e ad AEVV Energie, allo scopo di determinare conseguentemente la misura aggiornata della potenza riservata, sempre in ottemperanza alla proporzione tra 5 MW e 180,053 MW stabilita dall'art. 3 della Convenzione. Il venir meno per qualsiasi motivo della piena titolarità in capo ad A2A di alcuna delle concessioni di derivazione idroelettrica in Alta Valtellina elencate nell'Allegato A al presente Addendum comporterà l'automatico adeguamento, con effetto dalla medesima data, della somma delle potenze nominali medie di concessione rilevanti ai fini dell'art. 3 della Convenzione, e quindi della potenza riservata a beneficio dei Comuni sottoscrittori, il numero esatto dei quali potrà anche essere ridefinito d'intesa tra la Provincia ed i Comuni medesimi, a seguito dell'eventuale cessazione dell'interesse di alcuno di essi in relazione alle concessioni idroelettriche effettivamente esercitate da A2A, con conseguente modificazione dei millesimi di riparto del beneficio convenzionale rispetto all'attuale ripartizione, che costituisce l'Allegato B al presente Addendum.

- 5) La durata dell'efficacia della Convenzione, secondo le modalità determinate dal presente Addendum, è concordemente fissata dalle Parti sino al 31/12/2029 senza tacito rinnovo o proroga automatica, restando inteso che la Provincia, i Comuni sottoscrittori ed A2A avvieranno almeno 12 mesi prima di tale scadenza i contatti volti ad esaminare la possibilità ed i contenuti di eventuali nuovi accordi.
  
- 6) Con limitato riferimento alle annualità 2010, 2011 e 2012, le Parti concordano che il beneficio scaturente dalla Convenzione potrà essere accordato da A2A - per l'ultima volta in deroga alla previsione dell'art. 3 della Convenzione stessa che ne esclude la fruizione disgiuntamente dal ritiro dell'energia elettrica corrispondente alla potenza riservata ai sensi del medesimo art. 3 - direttamente ai Comuni sottoscrittori in forma monetaria e sarà quantificato come segue :

$$\text{€}2010 = \text{KW } 4835 \times \text{h-equivalenti } 5142 \times \text{PUN } 2010 (\text{€}/\text{MWh } 64,12431) \times 0,2712$$

ove:

€2010 è l'importo del beneficio riconosciuto per l'annualità 2010;

KW 4835 è la potenza riservata per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 3 della Convenzione;

h-equivalenti 5142 sono le ore equivalenti teoriche di utilizzo integrale della potenza riservata per l'anno 2010, considerate ai fini del calcolo del beneficio;

PUN 2010 è il PUN medio annuo per l'anno 2010;

0,2712 rappresenta il fattore di sconto/beneficio da applicarsi ai Comuni sottoscrittori sulla base del parametro fissato nell'art. 5 della Convenzione [ (59-43) / 59 ] .

$$\text{€}2011 = \text{KW } 4835 \times \text{h-equivalenti } 5142 \times \text{PUN } 2011 (\text{€}/\text{MWh } 72,23269) \times 0,2712$$

ove:

€2011 è l'importo del beneficio riconosciuto per l'annualità 2011;

KW 4835 è la potenza riservata per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 3 della Convenzione;

h-equivalenti 5142 sono le ore equivalenti di utilizzo integrale della potenza riservata per l'anno 2011, considerate ai fini del calcolo del beneficio;

PUN 2011 è il PUN medio annuo per l'anno 2011;

0,2712 rappresenta il fattore di sconto/beneficio da applicarsi ai Comuni sottoscrittori sulla base del parametro fissato nell'art. 5 della Convenzione [ (59-43) / 59 ] .

$$\text{€}2012 = \text{KW } 4835 \times \text{h-equivalenti } 5142 \times \text{PUN } 2012 (\text{€}/\text{MWh} - \text{non ancora noto}) \times 0,2712$$

ove:

€2012 è l'importo del beneficio riconosciuto per l'annualità 2012;

KW 4835 è la potenza riservata per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 3 della Convenzione e sulla base della situazione esistente all'atto della stipula del presente Addendum;

h-equivalenti 5142 sono le ore equivalenti teoriche di utilizzo integrale della potenza riservata per l'anno 2012, considerate ai fini del calcolo del beneficio;

PUN 2012 è il PUN medio annuo per l'anno 2012;

0,2712 rappresenta il fattore di sconto/beneficio da applicarsi ai Comuni sottoscrittori sulla base del parametro fissato nell'art. 5 della Convenzione [ (59-43) / 59 ] .

L'applicazione delle suesposte formule determina il beneficio accordato per l'anno 2010 in € 432.355,45 ed il beneficio accordato per l'anno 2011 in € 487.025,86, e così complessivamente il beneficio totale accordato per le annualità 2010 e 2011 nell'importo di € 919.381,31, che sarà corrisposto da A2A ai Comuni sottoscrittori, a completa e definitiva soddisfazione di ogni pretesa dei medesimi relativa all'applicazione della Convenzione per tali annualità, entro 90 giorni dalla stipula del presente Addendum mediante distinti bonifici effettuati, applicando i millesimi di riparto indicati in Allegato B, sui conti correnti che saranno tempestivamente comunicati dai Comuni sottoscrittori.

Con riferimento all'annualità 2012, a seguito della disponibilità dei dati relativi al PUN 2012 A2A comunicherà entro il 31/03/2013 alla Provincia, in qualità di rappresentante e mandataria ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, l'ammontare del beneficio totale accordato, e successivamente al benessere della Provincia stessa, ed entro 90 giorni dalla ricezione di tale benessere, A2A provvederà a corrispondere il relativo importo, a completa e definitiva soddisfazione di ogni pretesa connessa all'applicazione della Convenzione per l'annualità 2012, mediante distinti bonifici effettuati, applicando i millesimi di riparto indicati in Allegato B, sui conti correnti comunicati dai Comuni sottoscrittori.

- 7) Con effetto dall'annualità 2013 inclusa, e per tutte le annualità successive di vigenza della Convenzione secondo le modalità previste dal presente Addendum, e pertanto ai sensi dell'art. 5 di quest'ultimo sino all'annualità 2029 compresa, le Parti convengono che i Comuni sottoscrittori percepiranno il beneficio discendente dalla Convenzione in proporzione al quantitativo di energia elettrica ritirato da AEVV Energie, entro il limite della potenza riservata e nel rispetto delle ulteriori condizioni di seguito specificate, il quale sarà acquistato da parte di AEVV Energie da A2A Energia a prezzi di mercato.

L'effettiva natura di mercato di tali condizioni sarà documentata ad AEV Energie, su richiesta di questa, da parte di A2A Energia mediante l'indicazione delle condizioni contrattuali praticate a forniture paragonabili.

- 7.1) Le Parti conseguentemente riconoscono e convengono che il beneficio discendente dalla Convenzione potrà essere mantenuto ed erogato da A2A ai Comuni sottoscrittori solo fintanto che e nella misura in cui, entro il limite della potenza riservata ai Comuni medesimi, AEV Energie si approvvigionerà di energia elettrica da A2A Energia sulla base di un contratto di somministrazione stipulato a condizioni di mercato e non incorrerà in alcun inadempimento del contratto stesso.
- 7.2) L'ammontare del beneficio spettante ai Comuni sottoscrittori per ciascuna annualità, a decorrere dall'anno 2013 incluso, sarà calcolato da A2A entro il 30 aprile successivo al termine dell'annualità in considerazione, sulla base dei dati di prelievo dell'energia elettrica, da parte di AEV Energie e sulla base degli esiti di prezzo nel periodo di riferimento, come più dettagliatamente precisato nelle previsioni seguenti. Il relativo rendiconto sarà trasmesso da A2A, entro la stessa data, ad AEV Energie che avrà 30 giorni di tempo per richiedere ad A2A eventuali chiarimenti o revisioni. In assenza di simili richieste, A2A provvederà ad erogare entro il 30 giugno il beneficio spettante ai Comuni sottoscrittori mediante distinti bonifici effettuati, applicando i millesimi di riparto indicati in Allegato B, sui conti correnti comunicati dai Comuni sottoscrittori. In caso di richiesta di chiarimenti o revisioni da parte di AEV Energie, il termine per l'erogazione del beneficio rimarrà sospeso, e tanto A2A quanto AEV Energie avranno 30 giorni di tempo rispettivamente per produrre i chiarimenti e/o le revisioni di conteggio richiesti, e per formulare eventuali nuove richieste.
- 7.3) Il calcolo del beneficio sarà effettuato come segue :

$$CA = \sum (\text{per } i \text{ da } 1 \text{ a } 8760) [(Q_{hi}) \times PUN - h_i] \times 0,2712$$

ove

€A rappresenta il beneficio totale da attribuirsi per l'annualità in considerazione da A2A ai Comuni sottoscrittori;

$\Sigma 8760h$  rappresenta la somma del valore  $[(Q_{hi}) \times PUN-hi]$  per tutte le ore dell'anno in considerazione;

$(Q_{hi})$  rappresenta, per ciascuna ora dell'anno, il quantitativo di energia elettrica effettivamente somministrato da A2A Energia ad AEVV nei punti di riconsegna in media tensione oppure, ove la somministrazione avvenga con tensioni diverse, riportato in media tensione sulla base dei parametri definiti dall'AEEG, nel rispetto del limite di potenza riservata di cui al punto 3. , valutata come valore medio di potenza ritirata nell'ora;

PUN-hi rappresenta per ciascuna ora dell'anno in considerazione il Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica, come attestato per tale ora dal Gestore Mercati Elettrici;

0,2712 rappresenta il fattore di sconto/beneficio da applicarsi ai Comuni sottoscrittori sulla base del parametro fissato nell'art. 5 della Convenzione [ (59-43) / 59 ].

- 7.4) In attuazione del principio sancito dall'art. 7.1), le Parti danno atto e convengono che il beneficio per ciascuna annualità potrà essere erogato unicamente a condizione che al 31 dicembre di tale anno AEVV Energie abbia in vigore un contratto di somministrazione di energia elettrica da A2A Energia, e non versì in situazione di inadempimento o ritardato adempimento nell'esecuzione dello stesso, inclusa la morosità nei pagamenti.

- 8) Al fine di tutelare la stabilità dell'applicazione del presente Addendum, AEVV assicurerà che sia data evidenza degli obblighi scaturenti dal medesimo in capo alla stessa e ad AEVV Energie nelle forme idonee allo scopo di consentire un'adeguata conoscibilità di tali obblighi, con riferimento particolare ancorché non esclusivo alle relazioni sulla gestione della società da redigersi ai sensi dell'art. 2428 Cod.Civ.
- 9) Le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente Addendum e della Convenzione saranno validamente effettuate a mezzo raccomandata a/r o fax, qualora indirizzate:
- per la Provincia ed i Comuni sottoscrittori, presso le rispettive sedi;
  - per AEVV ed AEVV Energie, presso la Presidenza di AEVV, via S. Agostino n. 13, 23037 Tirano (SO), fax n. 0342 512627;
  - per A2A ed A2A Energia, presso la Direzione Generale di A2A, C.so di Porta Vittoria 4, 20122 Milano, fax 02 77203779;
- ovvero al diverso recapito postale e/o fax che ogni parte abbia preventivamente notificato per iscritto alle altre.
- 10) Nello spirito di quanto sancito dall'art. 10 comma 1 della Convenzione, e dall'art. 2 del presente Addendum, la Provincia ed i Comuni sottoscrittori ribadiscono - impregiudicato il rispetto delle normative e delle procedure in tema di aggiudicazione e/o rinnovo - una valutazione non negativa dell'esercizio delle concessioni idroelettriche dell'Alta Valtellina da parte di A2A, nell'ottica della prosecuzione del rapporto di dialogo, rispetto per il territorio e l'ambiente e compartecipazione nell'utilizzo delle risorse idroelettriche già avviato con AEM.
- La Provincia, ed i Comuni sottoscrittori, nel medesimo spirito di dialogo e cooperazione si impegnano altresì a facilitare la composizione di qualsivoglia controversia o disputa dovesse insorgere od essere comunque pendente tra A2A ed i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani interessati dalle concessioni idroelettriche dell'Alta Valtellina.

- 11) Le Parti confermano la vigenza dell'art. 11 della Convenzione, relativo al Collegio di Vigilanza, con particolare riguardo alla sua funzione di conciliazione bonaria di ogni divergenza interpretativa e/o applicativa del presente Addendum che dovesse insorgere tra le Parti. Resta inteso che per l'attività del Collegio di Vigilanza le Parti, salvo specifico preventivo accordo scritto, non potranno essere chiamate a sostenere oneri ulteriori a quelli connessi alla partecipazione dei propri rispettivi rappresentanti nel Collegio medesimo. Nell'eventualità di fallimento dell'opera di bonaria conciliazione, da esplicarsi necessariamente in via preventiva da parte del Collegio di Vigilanza, le Parti confermano la vigenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 della Convenzione.
- 12) Le Parti confermano altresì la perdurante vigenza dell'art. 12 della Convenzione, e conseguentemente il superamento di ogni rapporto e/o contenzioso derivante da convenzioni precedenti o dall'interpretazione ed applicazione delle stesse.

Sondrio, \_\_\_/\_\_\_/2012

Amministrazione Provinciale di Sondrio

\_\_\_\_\_  
(M. Sertori - Presidente)

Comune di Bormo

\_\_\_\_\_  
(G. Occhi - Sindaco)

Comune di Groslo

---

(A. Pruneri - Sindaco)

Comune di Lovero

---

(A. Saligari - Sindaco)

Comune di Sernio

---

(C. Contessa - Sindaco)

Comune di Sondalo

---

(L.G. Grassi - Sindaco)

Comune di Tirano

---

(P. Del Simone - Sindaco)

Comune di Tovo S.Agata

---

(G. Pruneri - Sindaco)

Comune di Valdidentro

---

(E. Trabucchi - Sindaco)

Comune di Valdisotto

---

(A. Pedrini - Sindaco)

Comune di Valfurva

---

(A. Cacciotto - Sindaco)

Comune di Villa di Tirano

---

(G. Tognini - Sindaco)

Comune di Grosotto

---

(G. Patelli - Sindaco)

Comune di Mazzo di Valtellina

---

(C. Parigi - Sindaco)

Comune di Vervio

---

(G. Saligari - Sindaco)

AZA S.p.A.

---

(R. Ravanelli - Direttore Generale Area Corporate e Mercato)

Azienda Energetica di Valtellina e Valchiavenna S.p.A.

---

(N. Giugni - Presidente del Consiglio di Amministrazione)

**Allegato A**

<b>Impianto</b>	<b>1999</b>	<b>2010</b>
	[MW]*	[MW]*
Stazzona	15,496	15,704
Lovero	17,449	17,449
Boscaccia	1,464	1,012
Grosotto	0	5,567
Grosio	97,885	88,058
Premadio	43,894	41,031
Braulio	3,865	3,504
San Giacomo	0	1,384
Nuovo Viola	0	0,200
Sernio	0	0,190

<b>tot</b>	<b>180,053</b>	<b>174,099</b>
------------	----------------	----------------

<b>diritto</b>	<b>5,0</b>	<b>4,835</b>
----------------	------------	--------------

\* Potenza nominale media di concessione, al netto degli incrementi di potenza determinati dalla diversione delle acque dello Spoel

**Allegato B**

<b>COMUNE</b>	<b>MILLESIMI</b>
BORMIO	79,00
GROSIO	164,60
GROSOTTO	96,50
LOVERO	37,00
MAZZO DI VALTELLINA	30,80
SERNIO	19,20
SONDALO	101,00
TIRANO	88,50
TOVO S'AGATA	21,00
VALDIDENTRO	117,00
VALDISOTTO	86,70
VALFURVA	90,10
VERVIO	31,50
VILLA TIRANO	37,10
<b>Totale</b>	<b>1.000</b>



## **PROVINCIA DI SONDRIO**

---

### **Servizio acqua ed energia**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 91/2013 con oggetto: "CONVENZIONE TRA A.E.M. S.P.A. (OGGI A2A S.P.A.), LA PROVINCIA DI SONDRIO ED I COMUNI DI BORMIO, GROSIO, GROSOTTO, LOVERO, MAZZO DI VALTELLINA, SERNIO, SONDALO, TIRANO, TOVO DI SANT'AGATA, VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VERVIO E VILLA DI TIRANO - APPROVAZIONE ADDENDUM I -" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio, li 22/01/2013

**IL DIRIGENTE  
(RIZZI ITALO)  
f.to digitalmente**



## PROVINCIA DI SONDRIO

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 12 del 28/01/2013

**Oggetto:** CONVENZIONE TRA A.E.M. S.P.A. (OGGI A2A S.P.A.), LA PROVINCIA DI SONDRIO ED I COMUNI DI BORMIO, GROSIO, GROSOTTO, LOVERO, MAZZO DI VALTELLINA, SERNIO, SONDALO, TIRANO, TOVO DI SANT'AGATA, VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VERVIO E VILLA DI TIRANO - APPROVAZIONE ADDENDUM I -.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 30/01/2013

*Il Segretario Generale*  
( MORRONE GIUSEPPE)  
f.to digitalmente